



Lorenzo Leuzzi

***Per grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Teramo-Atri***

Prot. n. 27/2019/D

VISTI i cann. 8, 31, 94 e segg.; 145 e segg. del Codice di Diritto Canonico;

PREMESSO CHE il Vescovo Mons. Stanislao Amilcare Battistelli ha eretto con decreto del 02/01/1963 una Fondazione di religione denominata "Piccola Opera Caritas" (POC), che acquisisce la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in forza del DPR del 02/09/1963, al fine di *"provvedere all'educazione e rieducazione religiosa, morale e civile, secondo la tradizione cattolica, della fanciullezza abbandonata, a qualsiasi categoria appartenga"*;

CONSIDERATO CHE l'Arcivescovo Mons. Antonio Nuzzi, in data 09/01/1998, con decreto 1/98 ha modificato lo statuto della POC, meglio precisando le sue finalità e le attività agli articoli 1 e 2;

RITENUTO di consentire alla POC di conseguire le proprie finalità e di dotarla di un'adeguata struttura organizzativa;

UDITO il parere del Vicario Episcopale per le Fondazioni, il Rev. Mons. Vinicio Di Donato, del clero diocesano;

mediante il presente

DECRETO

EMANA il nuovo **STATUTO** della "Piccola Opera Caritas" costituente parte integrante del Decreto stesso ed ivi di seguito riportato, che sostituisce integralmente quello sinora vigente.



Natura - Scopo - Mezzi di funzionamento

Art. 1

Natura, sede e denominazione

- 1.1 Le premesse di cui al presente Decreto costituiscono parte integrante del presente Statuto;
- 1.2 La POC (d'ora in avanti "Fondazione") è una Fondazione di culto ed ha acquisito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; ha sede in Giulianova, in via Ruetta Scafaroni, n. 3;

Art. 2

Scopo e attività

- 2.1 La Fondazione ha finalità di religione e culto, nello spirito della missione pastorale, pedagogica e caritativa della Chiesa di Teramo-Atri e non ha scopo di lucro;
- 2.2 La Fondazione si propone di:
 - a) promuovere la testimonianza della carità all'interno della comunità religiosa e civile della Diocesi di Teramo-Atri in forme consone ai tempi ed ai bisogni, prestando particolare attenzione all'annuncio missionario del Vangelo ed alla cura delle persone più bisognose di attenzione;
 - b) promuovere e realizzare attività in favore di ragazzi ed adulti in stato di bisogno fisico, psichico e sensoriale, in continuità con l'intuizione del fondatore Fra Serafino Bernardino Colangeli e della cofondatrice Antonietta Gilardi;
- 2.3 La Fondazione si propone di favorire, oltre alle attività di religione o culto:
 - a) l'assistenza sociale e sociosanitaria di persone con disabilità, di persone di età avanzata in disagiate condizioni economiche, dei malati specialmente poveri;
 - b) la promozione della formazione sanitaria anche mediante l'organizzazione e gestione di strutture sanitarie e la diffusione della cultura della dignità dell'ammalato;
 - c) l'assistenza spirituale, morale e materiale delle persone più bisognose anche mediante l'istituzione e gestione di mense, di ostelli di quant'altro necessario;
 - d) l'istruzione e l'educazione religiosa e morale di soggetti sopraelencati e in genere dell'infanzia e delle categorie emarginate
 - e) la formazione religiosa e professionale del personale sanitario e di assistenza nello spirito della carità cristiana;
 - f) La formazione alla spiritualità dell'arte degli addetti al settore culturale ed artistico;



- g) l'attività agricola diretta e indiretta nelle forme dell'agricoltura sociale, anche al fine di realizzare le attività di cui al punto a) del presente comma;
- 2.4 La Fondazione può, altresì, conseguire i propri scopi:
- a) per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e per promuovere la solidarietà cooperativa la Fondazione "Piccola Opera Charitas" può collaborare con altri enti, in particolare con quelli che gestiscono attività che supportano e facilitano la riabilitazione dei soggetti svantaggiati e faciliterà il loro inserimento lavorativo (in primis la Cooperativa Sociale Piccola Opera Charitas);
 - b) promuovendo e gestendo qualsiasi attività conforme alle disposizioni del presente Statuto e dell'ordinamento canonico;
 - c) promuovendo e gestendo, a seconda delle esigenze, iniziative e servizi di carattere caritativo, assistenziale, culturale e di promozione umana, anche in Paesi in via di sviluppo;
 - d) promuovendo la costituzione di soggetti giuridici, ecclesiali e civili, oppure partecipando ad essi;
 - e) collaborando con altri enti, ecclesiali e civili;
 - f) erogando contributi per sostenere le attività di cui al presente articolo 2;

Art. 3

Patrimonio e mezzi di funzionamento

- 3.1 Per conseguire i propri scopi la Fondazione dispone:
- a) del Patrimonio, cioè i beni che non possono essere alienati o comunque destinati all'attività istituzionale, senza essere prima imputati a Mezzi di funzionamento;
 - b) dei Mezzi di funzionamento, ovvero i beni che possono essere consumati per perseguire gli scopi di cui all'art. 2;
- 3.2 Il Patrimonio della Fondazione è così distinto:
- a) il Patrimonio stabile, che consisteva inizialmente in € 3.847,60 (euro tremilaottocentoquarantasette/60), così rappresentato:
 - deposito capitale Banco di Napoli, libretto n. 306 valore € 1.032,91 (euro milletrentadue/91);
 - deposito capitale Cassa di risparmio libretto n. 1002 valore € 1.523,55 (euro millecinquecentoventitre/55);
 - laboratorio di maglieria valore € 1.291,14 (milleduecentonovantuno/14);è ora costituito dall'edificio che ospita la sede centrale della Fondazione sito in via Ruetta Scafaroni n. 3 in Giulianova;
 - b) il Patrimonio disponibile, ovvero i beni, i fondi e le riserve contabili che non costituiscono i Mezzi di funzionamento;
- 3.3 Il mutamento nella composizione dei cespiti del Patrimonio non richiede la modifica dello Statuto;
- 3.4 I Mezzi di funzionamento della Fondazione sono costituiti da:



- a) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi, non destinati al Patrimonio;
- b) le rendite e i proventi ricavati dalle attività e dalla gestione del Patrimonio;
- c) i proventi delle attività commerciali e non commerciali;
- d) i contributi erogati dalla Diocesi di Teramo-Atri, dalla Conferenza Episcopale Italiana o da altri enti, canonici o anche secolari, pubblici o privati, non destinati al Patrimonio;
- e) le donazioni o i lasciti testamentari non destinati al Patrimonio;

Organi dell'ente

Art. 4 Organi

- 4.1 Sono organi dell'ente:
- a) il Consiglio di Amministrazione;
 - b) il Presidente e il Vicepresidente;
 - c) il Comitato di controllo;

Art. 5 Compenso, rinuncia e sostituzioni dei membri

- 5.1 Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, i membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio;
- 5.2 Il Consiglio, con il parere favorevole del Collegio di Controllo, può deliberare un compenso per i propri membri cui sono delegate particolari funzioni o affidati particolari incarichi;
- 5.3 La rinuncia del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri e dei Revisori è efficace solo se accettata dal Vescovo;
- 5.4 In caso di sostituzione di un consigliere o di un Revisore, questi resta in carica fino alla scadenza del Consiglio o del Collegio;
- 5.5 Qualora venisse a mancare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, anche a seguito di rinuncia accettata dal Vescovo decade l'intero Consiglio o Collegio;



Consiglio di Amministrazione

Art. 6 Composizione


- 6.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, tutti nominati dal Vescovo;
- 6.2 Il Consiglio resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla nomina; i Consiglieri possono essere confermati;
- 6.3 Il Vescovo può rimuovere per giusta causa i Consiglieri a norma dei cann. 192-194, nominandone altri al loro posto;

Art. 7 Competenze

- 7.1 Al Consiglio di Amministrazione compete il governo della Fondazione, la gestione del patrimonio e l'amministrazione ordinaria e straordinaria;
- 7.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Consiglio può delegare l'amministrazione ordinaria al Presidente, nonché determinate funzioni o incarichi a uno o più dei Consiglieri, oppure a terzi, conferendo anche i relativi poteri di firma;
- 7.3 Compete esclusivamente al Consiglio:
 - a) programmare l'attività annuale e pluriennale, tenendo conto delle indicazioni pastorali diocesane;
 - b) adottare il Bilancio preventivo e approvare il Bilancio consultivo ai sensi dell'art. 11;
 - c) valorizzare il patrimonio immobiliare e mobiliare;
 - d) deliberare eventuali regolamenti;
 - e) deliberare le modifiche della composizione del patrimonio disponibile;
 - f) proporre al Vescovo la modifica del patrimonio stabile e dello Statuto, nonché l'estinzione dell'ente;

Art. 8 Funzionamento

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa ai Consiglieri e ai Revisori anche per posta elettronica;
- 8.2 Mancando la convocazione di cui al comma precedente, le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri del Comitato di Controllo;

- 
- 8.3 È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- 8.4 Il Consiglio deve essere convocato:
- a) per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario e qualora richiesto dal Vescovo;
 - c) qualora sia richiesto, con contestuale indicazione dell'ordine del giorno, da almeno un terzo dei Consiglieri o da almeno due membri del Comitato di Controllo;
- 8.5 Il Consiglio delibera validamente con la maggioranza assoluta dei membri in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
- 8.6 Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario;
- 8.7 Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio altri soggetti senza diritto di voto;

Art. 9

Autorizzazioni canoniche

Per la validità degli atti diversi dall'amministrazione ordinaria è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di cui al can. 1281, come definiti nel decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano;
- b) l'autorizzazione del Vescovo diocesano per gli atti di alienazione relativi a beni del patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292;
- c) l'autorizzazione del Vescovo diocesano per gli atti pregiudizievoli del Patrimonio stabile di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292;
- d) anche la licenza della Santa Sede per gli atti di alienazione o pregiudizievoli relativi a beni del Patrimonio stabile, se di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292, nonché per gli atti riguardanti *ex voto* oppure oggetti preziosi di valore artistico o storico;



Presidenza

Art. 10

Nomina e competenze


- 10.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono nominati dal Vescovo, che li sceglie tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
- 10.2 Il Presidente:
- a) ha la legale rappresentanza dell'ente, con facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo procura speciale;
 - b) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno;
 - c) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio, anche avvalendosi dell'opera dei Consiglieri o di terzi;
 - d) può assumere, in caso d'urgenza con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento dell'ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio;
 - e) trasmette al Comitato di Controllo il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo con la Relazione accompagnatoria, almeno trenta giorni prima di quello fissato per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterlo;
 - f) nomina il Segretario delle riunioni del Consiglio, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri;
- 10.3 Il Vicepresidente sostituisce in tutto il Presidente in caso di vacanza dell'ufficio, di sua assenza o impedimento;

Comitato di controllo

Art. 11

Composizione e competenze

- 11.1 Il Comitato di Controllo è composto da tre membri: uno, di diritto, è l'Economo diocesano, gli altri due sono nominati dal Vescovo; il Presidente del Comitato è nominato dallo stesso Vescovo, che lo sceglie tra i suoi membri, e deve essere iscritto all'Albo dei Revisori legali; il Presidente convoca il Comitato;
- 11.2 Il Comitato resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio successivo alla nomina;
- 11.3 Compete al Comitato:
- a) vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla coerenza della gestione con le finalità statuarie;
 - b) verificare la contabilità e, quindi, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo nella loro rispondenza alle risultanze contabili e nei principi utilizzati nonché nella loro capacità di rappresentare



fedelmente e compiutamente la situazione della fondazione ed i fatti avvenuti;

c) predisporre la Relazione dei Revisori al Bilancio consuntivo;

d) tenere informato il Vescovo (o il suo Delegato) sull'andamento complessivo delle attività della fondazione, sollecitandone l'intervento in caso fossero rilevate gravi irregolarità;

11.4 La Relazione del Comitato è trasmessa al Presidente della Fondazione;

Bilancio

Art. 12

Bilancio preventivo e consuntivo

12.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno primo gennaio e si conclude il giorno trentuno dicembre di ogni anno;

12.2 Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione deve adottare il Bilancio preventivo;

12.3 Entro il mese di maggio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo e la relazione accompagnatoria;

12.4 Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione che deve:

a) illustrare l'attività della Fondazione nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio;

b) esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti;

c) rappresentare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria delle società controllate o partecipate in modo significativo;

12.5 Al bilancio consuntivo deve essere allegata anche la Relazione del Comitato di Controllo;

Clausole conclusive

Art. 13

In caso di soppressione o cessazione dell'Ente, per qualsiasi causa il suo patrimonio sarà attribuito alla Diocesi o a quella Istituzione che abbia scopi analoghi all'ente, a giudizio insindacabile del Vescovo di Teramo-Atri;

Art. 14

Per quanto non espressamente nel presente Statuto stabilito si applicano le norme canoniche;

Art. 15

Ai sensi del richiamato can. 31 § 2 il presente Decreto, redatto in duplice copia e composto ciascuno di otto pagine, entrerà in vigore il prossimo giorno ventinove, del mese di aprile, dell'anno duemiladiciannove; sino a tale data vengano debitamente posti a conoscenza della promulgazione del presente Decreto tutti gli interessati e quanti di competenza.


Dato a Teramo, dalla Sede Episcopale, addì 29 marzo 2019


Sac. Stefano Galeazzi

Cancelliere Vescovile



* Lorenzo Leuzzi
Vescovo





Piazza Martiri della Libertà, 14
64100 TERAMO

Il Cancelliere Vescovile

Spett.le

Piccola Opere Caritas - Finbravve

RACCOMANDATA A MANO

del 01 GIU 2019

Prot. n° 27/2019 / D